Di norma in ogni scuola entro il 30 novembre si redigono i PDP, ma vediamo in quali casi si redigono, con specifico riferimento agli alunni stranieri.

Il concetto di BES fu introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012. La direttiva 'Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica' del Miur, rappresenta un documento molto importante in quanto afferma:

"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta". In questo modo tutti gli studenti che hanno difficoltà nell'apprendimento avranno il diritto di ricevere una didattica personalizzata, così come previsto dalla Legge 53/2003.

Il Miur distingue gli alunni con BES nelle seguenti categorie:

- alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un'apposita certificazione;
- alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell'Apprendimento (per i quali è necessario presentare una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
- alunni con svantaggio sociale, culturale e **linguistico**.

Quali sono gli strumenti di intervento degli alunni con Bisogni educativi speciali?

Nella C.M. n. 8 del 2013 si identifica quale strumento privilegiato, il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

PS - Per gli alunni con disabilità accertata in riferimento alla legge 104/92 (art3) si elaborerà il PEI.

In quali casi si elabora un PDP?

- Nei casi di alunni con diagnosi di disturbi evolutivi, se hanno diagnosi di DSA, in riferimento alla Legge 170/10 e al DM 5669 12/7/2012, si procederà ad elaborare un PDP.
- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali la scuola, potrà decidere in maniera autonoma, se utilizzare, o meno, lo strumento del PDP.
- Per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la scuola, anche su segnalazione degli operatori dei servizi sociali, potrà decidere l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013), ma non è obbligata a fare il PDP, e potrà scegliere in piena autonomia.

Il PDP va progettato e consegnato alle segreterie scolastiche e ai genitori entro il 30 novembre di ogni anno.

A chiarire quanto sopra detto il Miur è intervenuto con la Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013, i cui punti interessanti sono i seguenti:

"… nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche."

Alunni stranieri e PDP

Nella nota su citata, il Miur si espresse anche riguardo agli alunni con cittadinanza non italiana, chiarendo che:

"In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n° 8/2013 che essi necessitano anzitutto di **interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua** e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un **Piano Didattico Personalizzato**. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni definiti NAI, ossia neo arrivati in Italia, ultra tredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria."

Nel febbraio del 2014, il Miur diffuse Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri, dando indicazioni di carattere organizzativo e didattico, specificando quanto segue:

- Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni;
- Elaborare un PDP solo in via eccezionale;
- Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite;
- Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione;
- In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine per facilitare la comunicazione.

(**Di Linda Tramontano from Orizzonte scuola**)